



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE DI PORDENONE

Prot.n. 787/2024 U

Pordenone, 29 gennaio 2024

ALLA SEGRETERIA

Ai Sostituti Procuratori

Agli Assistenti

All'Ordine degli Avvocati di Pordenone

OGGETTO: DIRETTIVA SUL DEPOSITO DEGLI ATTI PENALI A SEGUITO DEL D.M. N. 217 DEL 29/12/2023

In data 30.12.2023 è stato pubblicato sulla G.U. il Decreto Ministeriale 217 del 29.12.2023 che sostituisce la disciplina circa il deposito telematico degli atti da parte dei difensori prevista dal co. 6 bis dell'art. 87 d.lgs. 150/2022 nonché la disciplina prevista dal D.M. 4.7.2023. Il D.M. 217 del 29.12.2023 è entrato in vigore il 14 gennaio 2023.

L'art. 3 comma 8 del citato D.M. prevede quanto segue:

"A decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e sino al 31 dicembre 2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 2, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità non telematiche, ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale. Il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può, altresì, avere luogo anche con modalità non telematiche nei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari. Rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche".

In conformità a quanto previsto dal citato Decreto Ministeriale,

SI DISPONE

1. che dal 15 gennaio al 31 dicembre 2024, il deposito, da parte dei difensori, di atti, documenti, richieste e memorie, presso la Procura della Repubblica, nella fase delle indagini preliminari, deve essere effettuato esclusivamente tramite PDP;
2. che dal 15 gennaio al 31 dicembre 2024, il deposito, da parte dei difensori, di nomine revoche e rinunce al mandato, presso la Procura della Repubblica, deve avvenire esclusivamente tramite PDP anche successivamente alla fase delle indagini preliminari;
3. il deposito da parte dei difensori, presso la Procura della Repubblica, di istanze relative a misure cautelari (applicazione, revoche, sostituzione), deve avvenire esclusivamente tramite PDP in quanto

l'eccezione di cui al co. 8 riguarda l'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari.

Nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, non essendo consentito il deposito con modalità diverse da quelle telematiche, NON potrà essere utilizzata la pec. La Segreteria restituirà al difensore un messaggio contenente l'avviso che il deposito viene rifiutato in quanto non conforme alle disposizioni di legge e che lo stesso dovrà essere effettuato tramite Portale.

Resta in vigore il comma 6 quater dell'art. 87 del D. leg.vo 150/2022: *"Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche".*

Pertanto, in caso di malfunzionamento del Portale, il deposito degli atti (per i quali è previsto esclusivamente il deposito tramite PDP), previa autorizzazione del singolo magistrato, dovrà avvenire in forma cartacea e non tramite pec. Sarà onere del difensore provare il malfunzionamento del Portale.

Il deposito degli atti non ricompresi nella dizione normativa (precedenti punti 1 e 3) e, quindi, tutti gli atti, memorie e documenti successivi alle indagini preliminari (diversi dalle nomine, revoche e rinunce) potrà essere effettuato tramite pec: depositoattipenali.procura.pordenone@giustiziacert.it, non essendo esclusivo il deposito a mezzo PDP.

Si pubblichino sul sito.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA FF

Maria Grazia ZAINA

